

Prot n 355
del 19/02/2021



Giustizia Sportiva

ORDINANZA

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI - Presidente

Avv. Giuseppe MATANO - componente

Avv. Antonio AMATO - componente

riunitosi in data odierna in camera di consiglio per decidere in ordine alla richiesta di sospensione cautelare ex art. 51, comma 2, del R.d.G. FITET, presentata dalla Procura Federale nell'ambito della Pos. 03/2021 a carico dell'atleta [REDACTED] Tess. n.ro 966905, così pronunzia.

PREMESSO

che con istanza ex art. 51, comma 2, R.d.G. FITET del 19.02.2021, la Procura Federale richiedeva la sospensione cautelare dell'atleta [REDACTED] Tess. n.ro 966905 tesserata presso la ASD TT QUATTRO MORI, per aver partecipato, a seguito dell'accertamento della sua positività al virus COVID 19, alla gara di campionato di serie A1 del 07.02.2021 tra la Polisportiva BOLOGNESE e la ASD TT QUATTRO MORI, senza le attestazioni richieste dal Protocollo Federale per la ripresa dell'attività sportiva.

ITTF • ETTU





CONSIDERATO

che l'atleta ha ripreso la sua attività sportiva senza che venisse presentata dalla Società di appartenenza alla Commissione Medica Federale la documentazione richiesta dai Protocolli Federali, necessaria alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità medico sportiva, ed in particolare della documentazione richiesta di cui al punto 1.3.5 del Protocollo Federale Addendum A - Protocollo Covid-19 Campionati Nazionali a Squadre serie A1 m/f, il quale prevede che, dopo aver contratto il virus Covid-19, per la ripresa degli allenamenti e delle gare gli atleti devono sottoporsi nuovamente a visita medico sportiva anche se già in possesso del certificato di idoneità e che la società è tenuta a trasmettere al medico federale il modulo "Return to play" siglato dal medico sociale o dal medico attestante l'idoneità sportiva

RITENUTO

il fatto di rilevante gravità, la effettiva considerazione della prossimità di altre gare di campionato (in programma finanche tra il 19.02.2021 e il 21.02.2021) e l'impossibilità di autorizzare allo stato la partecipazione dell'atleta a qualsiasi attività sportiva o federale

DISPONE

- la sospensione cautelare dell'atleta [REDACTED] Tess. n.ro 966905 da qualunque attività sportiva o federale;
- l'audizione personale dell'atleta [REDACTED] Tess. n.ro 966905 per il giorno 22.02.2021 - ore 15.00 - in modalità telematica, onerando la Segreteria degli Organi di Giustizia di predisporre gli opportuni collegamenti telematici, avvisando l'atleta che ha diritto a farsi assistere da un difensore.

MANDA

Alla Segreteria degli organi di Giustizia di comunicare la presente decisione alle parti interessate.



Così pronunciato in Roma, 19 febbraio 2021.

Il Presidente F.to Avv. Eraldo Liberati

Il componente F.to Avv. Giuseppe Matano

Il componente F.to Avv. Antonio Amato